

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1987-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3217)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La politica che il nostro Paese sta svolgendo da tempo verso tutti i paesi a forte presenza immigratoria italiana al fine di concludere una serie di accordi nel campo della sicurezza sociale, non poteva non trovare un riscontro positivo — anche per un motivo di coerenza — nei confronti della domanda del Governo di Capoverde per una adeguata tutela previdenziale e assicurativa dei suoi lavoratori emigrati in Italia. Era naturale insomma che il nostro Governo si facesse carico della priorità attribuita da Capoverde ai problemi di una collettività emigrata che è più numerosa di quella residente nelle Isole (400.000 persone contro le 300.000 residenti).

L'Accordo in esame — che ricalca nelle sue linee generali quelli conclusi dall'Italia con paesi ove sia presente una nostra collettività — si inserisce inoltre, sul piano della legislazione interna, nel quadro di una politica verso i lavoratori stranieri che tende a regolarizzare la posizione di quanti lavorino clandestinamente nel nostro Paese e a far sì che i contributi assicurativi da essi versati vengano poi utilizzati a loro favore.

In considerazione del principio di equità al quale l'Accordo risponde, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Si fa peraltro osservare che è necessaria una attenta valutazione degli oneri che potrebbero derivare in futuro sulla gestione previdenziale e su quella dell'assistenza sanitaria a seguito dell'applicazione della normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della Convenzione stessa.